

N. R.G. [REDACTED]/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. FROSINI
SIMONE e dell'avv. CIARDI NICOLA ed elettivamente domiciliato in VIA CARLO LIVI
113 - PRATO presso il difensore avv. FROSINI SIMONE

ATTORE

contro

[REDACTED] con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 4
aprile 2017

FATTO E DIRITTO

Premesso che [REDACTED] ha convenuto in giudizio la [REDACTED]

[REDACTED] per sentir:

Tribunale di Prato R.G. n. [REDACTED]/2014

pagina 1 di 10



- in ordine al rapporto di conto corrente n. 27436 accertare l'applicazione di interessi usurari, ultralegali, in violazione dell'art. 1284 c.c., commissione di massimo scoperto e commissione di disponibilità fondi non preventivamente concordate con la parte attrice, illegittima tecnica di girocontazione delle competenze (c.d. girocompetenze), interessi anatocistici e, comunque, importi non dovuti, applicati dalla banca sul conto e sulle linee di credito e per l'effetto condannare la parte convenuta al pagamento di € 163.451,11, dall'anno 2004 fino alla chiusura del rapporto; comunque condannare la convenuta al pagamento della somma ulteriore da accertarsi in corso di causa, dall'anno di apertura del rapporto fino al 2004;
- in relazione al contratto di mutuo chirografario: accertare l'applicazione di interessi usurari e per l'effetto condannare la banca convenuta al pagamento di € 28.197,49;

Rilevato che la parte attrice ha esposto di aver intrattenuto, sin dal 1984, un rapporto di conto corrente unico c.d. misto n. 27438 con [REDACTED] chiuso in data 5 novembre 2013;

[REDACTED]

[REDACTED]

che il rapporto di conto corrente era collegato ad una linea di fido e una linea anticipi salvo buon fine;

che a seguito dell'istanza ex art. 119 t.u.b. la banca non ha consegnato l'intera documentazione richiesta;

che la parte attrice ha contestato l'applicazione di interessi usurari, rilevando che devono essere commisurate tutte le spese e le commissioni applicate, comprese quelle relative al c.d. girocompetenze, come rilevato dal Trib. Prato, sent. 24 luglio 2013;

che nella relazione fatta predisporre da un perito di parte non sono state conteggiate le c.d. girocompetenze;

che, comunque, risultano addebitati sia al rapporto linea anticipi, salvo buon fine, che al rapporto di linea fido scoperto interessi usurari;

che nella gestione dei rapporti oggetto di causa la parte attrice ha contestato:

- applicazione di interessi ultralegali non determinati per iscritto con violazione degli



artt. 1284 c.c. e 117 t.u.b.;

- applicazione di interessi usurari;
- applicazione illegittima di c.m.s. (nulla ex art. 1346 c.c., anche perché indicata solo con riferimento alla percentuale, senza indicare gli importi e i periodi di riferimento) e di commissione disponibilità fondi;
- illegittima applicazione della tecnica della girocontazione delle competenze: nullità per indeterminatezza dell'oggetto e per mancanza di pattuizione scritta; nullità ex art. 117-*bis* t.u.b.;
- illegittima applicazione di interessi anatocistici;

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Rilevato che si è costituita la parte convenuta, la quale a fronte delle domande di parte attrice ha sollevato le seguenti eccezioni:

- il contratto di conto corrente risulta stipulato in forma scritta in data 7/3/1984 ed è precedente alla l. n. 108/1996. In base all'art. 644 c.p. è necessario far riferimento agli interessi pattuiti al momento della stipulazione del contratto;
- la banca convenuta neppure successivamente alla l. n. 108/1996 ha applicato interessi usurari;
- il T.E.G. applicato dalla banca al contratto di conto corrente, secondo le istruzioni della Banca d'Italia, non ha mai determinato il superamento del tasso soglia;



- con riferimento agli interessi ultralegali applicati, considerato che il contratto è anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.) devono essere considerati legittimi gli interessi applicati, di volta in volta, dalla banca e comunicati in sede di estratto conto, senza alcuna contestazione e, in ipotesi, deve essere applicato il c.d. tasso b.o.t. ex art. 117, co. 7, t.u.b.;
- infondatezza delle contestazioni relative alla c.m.s., da ritenere legittima fino all'entrata in vigore dell'art. 2-bis l. n. 2/2009; inoltre, l'art. 117-bis t.u.b. è entrato in vigore in data 28/12/2011 e l'art. 5, co. 4, d.m. n. 644 del 20 giugno 2012 ha previsto che i contratti in corso al 1/7/2012 dovessero essere adeguati entro il 1/10/2012;
- infondatezza delle contestazioni in relazione alla tecnica della c.g. girocontazione delle competenze: le banche girocontano le competenze competenze dei conti anticipi sul conto corrente principale aperto dal cliente. La correttezza di tale pratica è evidenziata dalla circostanza che sul conto corrente transitano sia gli accrediti relativi agli anticipi sia i rimborsi dei finanziamenti concessi;
- infondatezza delle contestazioni relative all'applicazione di interessi anatocistici, considerato che dal 1/7/2000 sono valide le pattuizioni che prevedano la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui contratti di conto corrente. Inoltre, occorre distinguere tra anatocismo (che si ha quando gli interessi producono interessi) da capitalizzazione (che si ha quando, invece, gli interessi vengono tramutati in capitale, con trasformazione dell'obbligazione da accessoria e principale);
- prescrizione di tutti gli importi addebitati sul conto corrente oltre i dieci anni anteriori al verbale di mediazione del giorno 11/9/2014;
- infondatezza delle contestazioni relative all'applicazione di interessi di mora usurari relativi al contratto di mutuo, non solo perché non sono mai stati pagati interessi di mora ad opera della parte attrice, ma anche perché il contratto prevedeva una clausola di salvaguardia.

Ritenuto che la presente causa abbia per oggetto l'accertamento di eventuali condizioni illegittime o non espressamente pattuite per iscritto ex artt. 1284 c.c. e 117 t.u.b. applicate



dalla parte convenuta nei rapporti di conto corrente e di finanziamento intrattenuto con la società attrice;

che, in particolare, la parte attrice ha contestato l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, interessi anatocistici, interessi usurari, c.m.s. non dovuta, illegittima tecnica della girocontazione delle competenze al rapporto di conto corrente e interessi moratori usurari, con specifico riferimento al rapporto di mutuo;

Ritenuto che occorre seguire, distintamente i due rapporti intrattenuti e, in particolare:

a) il rapporto di conto corrente.

Preliminarmente occorre dare atto che il rapporto può essere ricostruito solo con riferimento all'ultimo decennio. Prima ancora dell'eventuale fondatezza dell'eccezione di prescrizione di parte convenuta emerge come la stessa parte attrice – sulla quale incombe l'onere della prova in ordine al fatto costitutivo del diritto alla ripetizione azionato in giudizio – non sia stata in grado di provare alcunché in merito al periodo anteriore al 2004.

Per la ricostruzione del saldo del conto corrente, stante il rinvio alle condizioni d'uso, contenuto nel contratto stipulato il 7 marzo 1984 – e la mancata produzione di alcuna pattuizione scritta successiva avente per oggetto la determinazione delle clausole, interessi, spese e commissioni applicate - è stato necessario disporre una c.t.u., con la ricostruzione dell'intero rapporto – limitatamente alla documentazione prodotta agli atti di causa – con l'applicazione dei criteri residuali ex art. 117, co. 7, t.u.b. Non può infatti ritenersi corretto quanto affermato dalla banca convenuta, in merito alla circostanza che il rapporto originariamente regolato, nel 1984, mediante il rinvio alle clausole d'uso potesse essere validamente regolato, di volta in volta, dalla banca anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 117 t.u.b. Al più tale problema potrebbe porsi per il periodo 1984-1993, nondimeno escluso (v. *supra*) dalla presente verifica. Deve ritenersi, invece, che a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 154/1992 e successivamente dell'art. 117 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993) debba trovare applicazione la disciplina prevista in tali norme, con la



conseguenza che le clausole di rinvio agli usi sono da ritenere nulle, con la conseguente sostituzione dei criteri suppletivi ex art. 117, co. 7, t.u.b. Tanto più che la banca convenuta non ha precisato quali fossero gli usi cui faceva rinvio la disciplina contrattuale. A tal fine già il giudice di legittimità, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore della l. n. 154/1992 aveva precisato che: *“In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154, e del successivo t.u. sulla disciplina bancaria - che introducono norme nuove, a carattere non retroattivo, in tema di trasparenza bancaria, vietando, tra l'altro, espressamente il rinvio agli usi di piazza - , la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma terzo, cod. civ. (che è norma imperativa, la cui violazione determina nullità assoluta ed insanabile), quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in detta convenzione oggettivamente indicati e richiamati. Pertanto, una clausola contenente un generico riferimento alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" può ritenersi valida ed univoca solo se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, nel rispetto delle regole di concorrenza e non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologie di tassi praticati su scala locale e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento.”* (Cass., Sez. 3, **Sentenza n. 5675** del 18/04/2001 (Rv. 545999 - 01).

Alla luce di quanto sin qui rilevato deve essere presa in considerazione la metodologia seguita dalla c.t.u. con il ricalcolo dell'evoluzione del rapporto di conto corrente nel periodo 2004-2013 (v. p. 8 rel. c.t.u.):

- “Il ricalcolo con applicazione delle condizioni ex art. 117, 7 co. T.u.b. è stato materialmente così effettuato:*
- si è proceduto alla quantificazione di competenze trimestrali, commissioni spese ed oneri (sia connesse ad operazioni di finanziamento sia a servizi di incasso e pagamento e tenuta conto) ai fini della loro espunzione dal calcolo;*
 - tenuto conto dell'eliminazione delle competenze e degli altri oneri e spese originariamente addebitati/accreditati, si è proceduto al ricalcolo dei numeri debitori e creditori sottraendo ai numeri evidenziati in estratto conto quelli ricalcolati sulle competenze e spese espunte;*
 - sui numeri debitori e creditori così ricalcolati sono stati applicati rispettivamente il tasso nominale Bot minimo TBOTMin e il tasso nominale Bot massimo TBOTMax dei dodici mesi precedenti ciascun*



trimestre.”

Sulla base dell'applicazione di tali criteri è stato ricostruito il rapporto di conto corrente, con i seguenti risultati:

Applicazione art. 117, 7 co t.u.b	
Storno competenze nette	75.232,62
Storno spese finanziamenti	36.992,02
Storno altre spese	3.544,51
Interessi passivi ricalcolati	-11.014,60
Interessi attivi ricalcolati	2.354,55
Saldo attivo al 5/11/2013	107.109,09

Ritenuto che, essendo emerso un saldo attivo in favore del correntista a seguito del ricalcolo del rapporto di conto corrente, secondo il criterio residuale ex art. 117, co. 7, t.u.b., non debba essere eliminato alcun ulteriore importo (nonostante la richiesta di verifica dell'ammontare degli interessi usurari e anatocistici applicati). Difatti, il ricalcolo del rapporto di conto corrente *ex novo*, comporta, in via automatica l'eliminazione di eventuali interessi ultralegali non determinati per iscritto o comunque non conformi alla normativa e spese contestate ad opera della parte attrice nei confronti della banca convenuta. Inserire ulteriori poste da restituire alla parte attrice comporterebbe, quindi, una duplicazione non corretta degli importi oggetto di restituzione.

Così come indicato dalla c.t.u. non è corretto neppure eliminare i giroconti addebitati e accreditati sul rapporto di conto corrente, considerato che le linee autoliquidanti comportano degli accrediti (degli effetti anticipati dalla banca) e addebiti sul rapporto di conto corrente e non una duplicazione di spese. I costi relativi agli anticipi sono poi remunerativi di un'operazione di finanziamento e non già afferenti alla gestione di un rapporto di conto corrente.



Tribunale di Prato R.G. n. [REDACTED]/2014



Alla luce di quanto sin qui esposto deve ritenersi che la domanda di parte attrice sia fondata con riferimento al rapporto di conto corrente e debba essere accolta, sia pure per un quantum diverso rispetto a quello richiesto, con la condanna della banca convenuta al pagamento in suo favore dell'importo di € 107.109,09, oltre interessi legali, dalla data di notificazione dell'atto di citazione.

Sul punto la parte convenuta contesta, anche in sede di comparsa conclusionale che: ***“L’attrice nelle conclusioni dell’atto di citazione non ha però chiesto di eseguire il ricalcolo del saldo del conto corrente.***

Per questo la Banca in primo luogo ha chiesto ed insiste che Tribunale adito respinga la richiesta di condanna così come formulata dall’attrice, atteso che la medesima non ha formulato domanda di ricalcolo del saldo del conto corrente e quindi di individuare la somma eventualmente dovuta dalla Banca. L’attrice ha solo richiesto la condanna ad una somma autonomamente determinata che rappresenterebbe il saldo del conto corrente ma per ottenere una pronuncia di condanna alla restituzione di tale importo avrebbe dovuto chiedere al Tribunale non solo di accertare gli asseriti indebiti ma anche di eseguire il ricalcolo del saldo del conto corrente tenuto conto di tali asseriti indebiti.

Il principio della domanda significa, infatti, non solo che il giudice non può provvedere senza l’iniziativa di un terzo, che ne fa richiesta, ma anche che deve provvedere nei limiti di tale richiesta ex art. 112 cpc. La presente eccezione è stata formulata dalla Banca con la comparsa di costituzione e risposta e nonostante ciò l’attrice nella memoria 183, 6° comma n°1, ha confermato le conclusioni espresse in atto di citazione.”

Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c. la parte attrice aveva, tuttavia, precisato che: *“Si contesta inoltre integralmente l’eccezione della Banca circa l’asserita carenza della domanda di “ricalcolo del saldo di conto corrente” nelle conclusioni di parte attrice.*

Alla lettera i) delle conclusioni sub A) dell’atto di citazione infatti, la relativa domanda contiene sia la richiesta di condanna al pagamento della somma accertata come indebitamente percepita dalla Banca in quanto somma costituente il saldo attivo del conto, sia la determinazione di detto saldo, appunto “determinato” dal Tribunale al netto di interessi usurari, ultralegali, cms, cdf, girocontazione, capitalizzazione trimestrale ed anatocismo, valute fittizie e con l’aggiunta di interessi attivi, all’esito di tutti gli accertamenti richiesti ai numeri da 1) a 6) sub A).”

Nella specie la parte attrice, sin dall’atto introduttivo, ha contestato l’applicazione di



[REDACTED]
interessi ultralegali in violazione di pattuizione scritta ex art. 1284 c.c. Del resto, come emerge dal precedente di legittimità del 2001, anche anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 154/1992 (poi art. 117 t.u.b.) la disciplina di rinvio alle condizioni d'uso poteva ritenersi conforme al dettato dell'art. 1284 c.c. solo ove fosse il tasso fosse determinabile e controllabile in base a criteri in detta convenzione oggettivamente indicati e richiamati. Ne consegue che una clausola di rinvio agli usi, con applicazione delle condizioni "di volta in volta" stabilite dalla banca è da considerare nulla, anche ove stipulata anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 4 l. n. 154/1992 (ora art. 117 t.u.b.). Si rileva, peraltro, che la stessa parte convenuta, in ipotesi, aveva richiamato l'applicazione dell'art. 117, co. 7, t.u.b. a pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta.

Le spese di lite devono essere liquidate in base al c.d. principio di soccombenza ed essere poste a carico della parte convenuta, con applicazione degli scaglioni medi corrispondenti all'importo oggetto di condanna.

Le spese di c.t.u., allo stesso modo, devono essere poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

condanna la parte convenuta a pagare in favore della parte attrice € 107.109,09, oltre interessi legali, dalla data di notificazione dell'atto di citazione;

condanna la parte convenuta a pagare in favore della parte attrice le spese del presente giudizio, liquidate in [REDACTED] oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a.

spese di c.t.u. a definitivo carico di parte convenuta.

Prato, 8 agosto 2017

La Giudice

dott. [REDACTED]

